Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

CONTRATTO D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE E FORNITURA DI N. 6 PORTE PER IL GIOCO DEL CALCETTO

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Maria Vitetta, domiciliata per la carica in Torino, Corso Ferrucci 122 – 10141 Torino ed il soggetto affidatario, PLAYGROUND S.R.L., con sede in via Cavalier Brunetto 34 - 10077 San Maurizio Canavese (TO), P.IVA n. 08200710013, legale rappresentante Valentino Cecca, C.F. OMISSIS, in esecuzione della determinazione dirigenziale DD N. 6590 del 23/10/2026, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida al soggetto suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti città di Torino n. 386, il servizio per l'esecuzione della fornitura di n. 6 porte per il gioco del calcetto.

Con il presente contratto l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

La fornitura consiste in n. 6 porte "tipo marchio KOMPAN modello FRE3050", dimensioni 251x75x200 cm (LxLxA), comprensiva dei dispositivi di fissaggio e del trasporto in sito. Nell'espletamento dei sopra citati adempimenti, l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione tecnica (1 copia cartacea timbrata e firmata in originale ed una copia firmata digitalmente) da trasmettere al R.U.P. contestualmente alle consegne previste per la fornitura.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

L’affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell’Arch. Maria Vitetta, Dirigente del servizio infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell’incarico sopra citato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO

In ossequio al principio generale della personalità della fornitura, l’affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico assegnato, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L’affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto. La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile del Progetto. In caso di ritardo, anche sulle scadenze intermedie, sarà applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell’importo contrattuale, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo a cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 100 giorni, l’Amministrazione potrà senz’altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11. In funzione dell’andamento dell’incarico il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

Art. 4 – GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico della stessa, della comprovata professionalità dell’Affidatario e della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 5 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

Il corrispettivo per la fornitura in oggetto è stabilito in Euro 19.440,00 (I.V.A. esclusa). Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni, al completamento della prima e della seconda consegna, come indicato dettagliatamente al successivo art. 7 - Termini e Durata della Fornitura. A seguito di richiesta di emissione da parte dell’Amministrazione, l’affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - TERMINI E DURATA DELLA FORNITURA

Eventuali variazioni alle necessità già espresse dalla Città di Torino dovranno essere obbligatoriamente concordate con il Responsabile Unico del Progetto.

La fornitura con trasporto in sito, presso gli indirizzi che verranno indicati dalla Città di Torino, comunque nel proprio territorio comunale, dovrà essere espletata in due soluzioni: la prima prevederà la consegna di n. 4 porte e dovrà avvenire entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente Contratto e comunque entro il 31/12/2026, la seconda prevederà la consegna delle restanti di n. 2 porte e dovrà avvenire entro il 28/02/2027. Modalità differenti potranno essere proposte dal RUP in accordo con l'Affidatario.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

Art. 8 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 9 – PROPRIETA'

Gli eventuali elaborati e documenti prodotti nell'ambito del presente incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del soggetto incaricato, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informatori essenziali.

Art. 10 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

Art. 12 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o di cui al precedente art. 4 venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004). L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd

Art. 14 – OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITA' DELLA CITTA'

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare il patto di integrità per il quale si è già impegnato al rispetto in sede di istanza di ammissione alla procedura di affidamento, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l' applicazione delle sanzioni di cui all' art. 10 del patto d'integrità.

Art. 15 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2024 n. 770.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 17 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario
Firmato digitalmente
(ai sensi delD. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Il Dirigente
Firmato digitalmente
(ai sensi delD. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Firmato digitalmente da:
VALENTINO CECCA
Data: 30/10/2026 11:04:36

Firmato digitalmente da:
Maria Vitetta
28/10/2026 16:22

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 7, 13 (Termini e durata della fornitura e Penali e risoluzione del contratto), art. 8 (Spese a carico dell'Affidatario), art. 5 (Corrispettivo e liquidazione della fornitura), art. 4 (Garanzie), art. 3 (Norme particolari per l'affidamento), art. 12 e 13 (Recesso, Penali e risoluzione del contratto), art. 16 (Controversie e foro competente), art. 11 (Trattamento dei dati personali).

L'Affidatario
Firmato digitalmente
(ai sensi delD. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Firmato digitalmente da: VALENTINO CECCA
Data: 30/10/2026 11:04:36

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017109 del 02/11/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-172.nd